



Capitolo VII

MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI

6. IL TURISMO SESSUALE A DANNO DI MINORI

Rispetto ai precedenti Rapporti¹, la situazione resta sostanzialmente immutata. Le Organizzazioni Non Governative continuano a rilevare la presenza di italiani nei paesi “di destinazione” di turismo sessuale a danno di bambini, bambine e adolescenti. Purtroppo, la mancanza di banche dati non consente di quantificare il numero di nostri connazionali arrestati che scelgono il processo nel paese estero; né è possibile conoscere le condanne per numero, entità e capi d'imputazione.

L'unica forma di monitoraggio sull'applicazione della Legge n. 269/1998², sono le relazioni prodotte dal Dipartimento per le Pari Opportunità³, a cura dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Non c'è alcun monitoraggio istituzionale per la verifica dell'applicazione di quanto previsto all'art. 17 della Legge n. 38/2006⁴. L'attività di verifica è condotta solo dalle Associazioni del settore turistico e da Organizzazioni Non Governative⁵, con tutti i limiti

rappresentati dall'iniziativa privata. Dal 2008⁶, presso l'Istituto Diplomatico sono previsti corsi di formazione sul tema, a cura di una delle associazioni del Gruppo CRC⁷, rivolti al personale del Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE) destinato a prestare servizio all'estero.

Nell'industria turistica si constata una maggiore attenzione al problema: nell'ultimo anno c'è stato un notevole incremento di aziende che hanno aderito a iniziative di sensibilizzazione promosse da Organizzazioni Non Governative e confederazioni sindacali. Si comincia a registrare un certo interesse anche in aziende che operano in altri settori: l'attenzione non è più rivolta solo alle campagne di sensibilizzazione, ma anche all'approfondimento sul fenomeno e sugli aspetti normativi⁸.

In generale, tra l'opinione pubblica si nota una maggiore attenzione al problema, complici le iniziative di sensibilizzazione di alcune Organizzazioni Non Governative, tese a disincentivare il compimento di questo reato in occasione dei prossimi mondiali di calcio (2014) e dei giochi olimpici (2016), che avranno luogo in Brasile⁹.

seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge n. ... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle Attività Produttive

⁶ Vd. attività dell'Osservatorio Nazionale (costituito dall'EBNT) per l'applicazione della Legge n. 269/1998 e del Codice di Condotta recepito dal CCNL Turismo. Nel biennio 2009-2010, in collaborazione con la SL&A, hanno condotto un'indagine sull'applicazione dell'art. 17

⁷ ECPAT Italia

⁸ Così, ad esempio, aziende appartenenti al settore farmaceutico e aziende che offrono servizi di comunicazione hanno richiesto percorsi di formazione specifici sul fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e sulla normativa vigente, in occasione di viaggi e turismo (fonte ECPAT Italia).

⁹ Iniziative rivolte alla formazione dei rappresentanti italiani (diplomatici, consolari e degli Istituti di Cultura all'estero) in

¹ Per approfondimenti, si vd. la sezione dedicata al “Turismo Sessuale” nel sito del Gruppo CRC: <http://www.gruppocrc.net/Minori-in-situazione-di-sfruttamento-Abuso-Turismo-sessuale>

² L. 269/98: <http://www.camera.it/parlam/leggi/98269l.htm>.

³ Vd. <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/organismi-collegiali/osservatorio-per-il-contrasto-della-pedofilia-e-della-pornografia-minorile>.

⁴ L. 38/2006: <http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm>.

⁵ La Legge n. 38/2006, all'art. 17 recita: 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la



Roma, che nel 2010 ha introdotto un Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali nei viaggi e nel turismo¹⁰, ad oggi resta l'unica città ad aver scelto di impegnarsi nell'attività di prevenzione; tuttavia altre città hanno manifestato interesse nel voler contrastare il fenomeno attraverso interventi resi possibili grazie alla progettazione Europea¹¹.

minorenni) nei confronti dei reati commessi all'estero;

3. Al **Ministero dello Sviluppo Economico** di prevedere moduli formativi, all'interno della formazione continua, per gli operatori del settore turistico e alberghiero, che illustrino il problema e forniscano strumenti per l'attivazione di misure di contrasto

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero degli Affari Esteri**, al **Ministero della Giustizia** e al **Ministero dell'Interno**, come già raccomandato nei precedenti Rapporti CRC, di adoperarsi per garantire una maggiore cooperazione tra l'Italia e i principali paesi di destinazione, attraverso la stipula di protocolli d'intesa che facilitino l'attività investigativa e dunque l'applicazione del principio di extraterritorialità, previsto dalla Legge n.269/1998;
2. Al **Ministero della Giustizia**, nella piena accezione del principio di extraterritorialità, di sollecitare la procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 609 quater (atti sessuali con

partenza per 33 Paesi che ECPAT definisce "a rischio", a causa dell'alto tasso di turisti sessuali italiani. Si tratta di paesi come la Thailandia o la Cambogia, Brasile e Repubblica Dominicana, Kenya e Nigeria, Romania e Moldavia

¹⁰ Campagna di sensibilizzazione "Don't Look Away!", finanziata dall'Unione Europea e dal Sesi (Servizi Sociali per l'Industria del Brasile). Coordinata da ECPAT France, è stata realizzata in collaborazione con altre cinque sedi ECPAT (Germania, Austria, Olanda, Lussemburgo e Polonia) e con 16 Paesi associati (Belgio, Brasile, Bulgaria, Estonia, Gambia, Italia, Kenya, Madagascar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Senegal, Sud Africa, Spagna, Svizzera e Ucraina). In Italia la campagna, che porta il nome di "Non voltarti dall'altra parte!", è stata lanciata il 27 settembre 2013, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo e ha visto l'adesione di diversi soggetti istituzionali e associazioni: l'ex-Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Massimo Bray, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, CGIL, CISL e UIL, Terre di Mezzo, l'Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) e l'Alitalia.

¹¹ Il Comune di Genova ha realizzato il progetto ETTS – Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Turismo Sexual (Lotta alla tratta di persone e al turismo sessuale) – finanziato dall'Unione Europea. Per maggiori info vd. <http://www.etts.eu/?lang=it> Numerosi i momenti di sensibilizzazione sul tema; materiali e interventi di prevenzione nelle scuole; un convegno (dal quale è stato tratto un testo di riflessione sul ruolo del cti ente, a cura del Gruppo Abele) che, oltre ad analizzare il fenomeno, ha cercato di focalizzare il "che fare".